

**AVV. MAURIZIO DISCEPOLO**  
via Matteotti n. 99 - 60121 ANCONA  
tel. 071/54000 - 206448 – 2073928 - fax 071/54914  
via Conca d'Oro n. 184/190 – pal. D – 00141 ROMA  
maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it  
www.studiodiscepolo.eu

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO**

del prof. DONATI LUCA, nato a Cremona il 17.7.1966 e residente a Brescia in via Bligny 11, C.F. DNT LCU 66L17 D150S, rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Discepolo (pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it; fax 071/54914-06/45420337; C.F. DSCMRZ59M31A271A) e dall' avv. Barbara Schiada (pec barbara.schiada@pec-ordineavvocatiancona.it, fax 071/54914, C.F. SCHBBR71B56E388V) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo a Roma, via Conca D' Oro n. 184/190, in forza di delega in calce al presente ricorso;

**CONTRO**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del sig. Ministro pro – tempore;

COMMISSIONE DI CONCORSO istituita presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia, in persona del Presidente della Commissione p.t., con sede presso il Conservatorio medesimo, in via Dei Greci n 18, Roma;

**E NEI CONFRONTI DI**

Prof. LUISI GIANLUCA, residente ad Osimo in via Marco Polo 42;

**PER OTTENERE, PREVIA SOSPENSIONE INCIDENTALI AI FINI DELL'**

**IMMISSIONE CON RISERVA,**

della graduatoria definitiva redatta ai sensi del D.M. 597/2018, utile per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999, pubblicata con decreto prot. 3160 del 23.11.2018, anch' esso qui impugnato, con il quale il Direttore Generale del

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ha altresì disposto l' esclusione del ricorrente dalla graduatoria citata; nonché del provvedimento di esclusione e di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale, in particolare, per quanto occorrer possa, del decreto n. 597 del 14.8.2018 con cui il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ha costituito graduatorie nazionali utili per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999 nell' interpretazione datane dall' amministrazione, nonché dell' avviso pubblico, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 4.9.2018, con cui è stata indetta la selezione per soli titoli per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999.

### **FATTO**

I – Il prof. Luca Donati ha svolto attività di insegnamento presso i Conservatori di Musica e le Accademie Nazionali in forza di incarichi a tempo determinato assegnati tramite concorsi selettivi per titoli ed esami banditi dalle singole istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, denominati graduatorie d'istituto, su posti rimasti vacanti dopo le assegnazioni ai candidati inclusi nella graduatoria nazionale utile per l' attribuzione degli incarichi di insegnamento ex L. 128/2013, ovvero in forza di contratti di prestazione d' opera o di collaborazione.

Nonostante lo svolgimento di attività di insegnamento suddetta, egli non è mai stato incluso nella graduatoria nazionale utile per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.

II – E' infatti accaduto che, al fine di garantire il regolare avvio dell' anno accademico 2013/2014, con l' art. 19 del D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013, è stata prevista la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all' art. 2 bis del D.L. 97/2004 convertito nella L. 143/2004 - ovvero costituite dai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni in data anteriore al 28.7.2005 nelle istituzioni dell' alta formazione artistica e musicale (AFAM) - in graduatorie ad esaurimento

utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Contestualmente, il personale docente che non fosse già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che avesse superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e avesse maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto, è stato inserito, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.

L'inserimento in graduatoria sarebbe avvenuto con modalità definite con il Decreto Ministeriale n. 526 del 30.6.2014.

Il ricorrente tuttavia non ha potuto beneficiare di tale “finestra” per aver prestato servizio c.d. preaccademico, ovvero nei corsi di formazione musicale e coreutica di base preparatori per l'accesso ai corsi diretti al conseguimento del diploma accademico di primo livello. Detto servizio è stato difatti impropriamente ritenuto non utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria ex L. 128/2013.

III – In data 4 settembre 2018 è stato pubblicato l'avviso con cui è stata indetta la selezione, per soli titoli, per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di cui all'art. 1 della L. 508/1999.

L'avviso pubblico è stato adottato sulla base del decreto n. 597 del 14.8.2018 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha costituito graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 1 della L. 508/1999.

In particolare è stato ivi previsto che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni statali di cui all'art. 1 L. 508/1999 e che abbia superato un concorso

selettivo ai fini dell' inclusione nelle graduatorie di istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali si presenta domanda ed avesse maturato, nelle predette istituzioni, a decorrere dall' anno accademico 2010/2011 e fino all' anno accademico 2017/2018, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall' art. 3 del Regolamento di cui al DPR 212/2005 e nei percorsi formativi di cui all' art. 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 249/2010, viene inserito, a seguito di domanda e successiva valutazione della stessa, nelle graduatorie di cui all' art. 1.

IV – Il ricorrente, possedendo i requisiti sopra descritti, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli di cui è causa.

Nella domanda in telematico (codice L205UTL3QN) il ricorrente ha indicato il CODI/21 essendo questo il codice contemplato nei contratti dallo stesso conclusi per lo svolgimento dell' attività di docenza in pianoforte nei corsi preaccademici.

V – Orbene in data 8.11.2018 è stato adottato il decreto n. 3017 del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria.

Da tale pubblicazione il ricorrente ha appreso di essere stato ammesso con riserva nella graduatoria relativa al CODI/21.

VI – Senonchè a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta con il decreto n. 3160 del 23.11.2018 del Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione, Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, il ricorrente con sorpresa si è avveduto di essere stato escluso dalla medesima in quanto “il servizio dichiarato nella domanda non corrisponde a quello certificato dalle istituzioni interrogate dalla Commissione in sede di accertamento dei titoli”.

L' esclusione disposta in danno del ricorrente è tuttavia assolutamente arbitraria ed illegittima ed andrà annullata per i motivi qui di seguito esposti in

## **DIRITTO**

VIOLAZIONE DEL DETTATO DI CUI AL D.M. 249/2010, ALLA L. 508/1999 ED ALL' ART. 655 DELLA L. 205/2017. CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLO SVIAMENTO E DELL' INGIUSTIZIA ED IRRAZIONALITA' MANIFESTE.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

VII – L' esclusione del prof. Donati dalla graduatoria nazionale utile per il conferimento degli incarichi di docenza a tempo determinato è gravemente illegittima in quanto si basa su presupposti arbitrari ed illogici oltre che su di una motivazione del tutto pretestuosa ed artata.

Ovvero sostenere che “il servizio dichiarato nella domanda non corrisponde a quello certificato dalle istituzioni interrogate dalla Commissione in sede di accertamento dei titoli” è argomentazione errata prima ancora che del tutto infondata.

Il ricorrente difatti ha indicato nella domanda telematica, mai contestata dall' amministrazione, che il servizio di docenza è stato svolto in CODI/21 ovvero nel codice della materia indicato nei contratti conclusi per l' insegnamento svolto presso i corsi di formazione preaccademica istituiti dai Conservatori pubblici, nello specifico presso il Conservatorio T. Schipa di Lecce. Ciò anche in ragione del fatto per cui l' insegnamento presso i corsi di formazione di base non contempla un codice diverso da quello indicato per l' insegnamento svolto presso i corsi accademici.

Pertanto non può esserci alcuna “non corrispondenza” tra il servizio dichiarato in domanda e quello certificato dal Conservatorio di riferimento trattandosi del medesimo servizio. Ciò anche perché l' attività di insegnamento svolta presso i corsi di formazione di base non prevede un codice autonomo ed ulteriore da indicare per cui alcun altro codice il ricorrente avrebbe potuto inserire per dichiarare l' espletamento dell' attività di docenza in pianoforte.

Se così non fosse il prof. Donati non avrebbe dovuto essere ammesso alla graduatoria provvisoria!!

Ciò non è stato.

Senonchè il medesimo servizio di docenza non può in un primo momento essere ritenuto utile ai fini della selezione pubblica per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e poi, inopinatamente, non più rilevante al medesimo fine.

Ciò in assenza di elementi nuovi al riguardo e tali da giustificare una nuova, e negativa, valutazione dei requisiti di ammissione alla selezione pubblica.

Quanto precede rende evidente l' arbitrarietà nonché la contraddittorietà dei provvedimenti qui impugnati con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione (graduatoria provvisoria).

Senonchè l'articolo 3 della Legge n. 241/90 sancisce l' obbligo di motivazione in capo ad ogni provvedimento amministrativo, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale. E ciò in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 113 e 97 Cost. i quali sanciscono come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento, principi garantiti proprio dall' obbligo di motivazione il quale assicura la trasparenza, terzietà ed efficienza dell'azione amministrativa.

L' obbligo di motivazione in ultimo viene confermato, a livello comunitario, dall' art. 41 CEDU, laddove, alla lettera c) del secondo comma, prevede espressamente "l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni".

VIII – Posto ciò, nel merito dell' esclusione l' amministrazione non ha evidenziato le ragioni atte a giustificare tale pregiudizievole determinazione in danno del ricorrente.

Ovvero il MIUR non ha esposto le motivazioni per le quali il servizio prestato in corsi preaccademici sarebbe da ritenere servizio "inidoneo" a rappresentare attività di docenza utile ai fini dell' attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato. Ciò considerati altresì i principi sanciti dalla L. 205/2017 oltre che di quelli affermati unanimemente dalla più recente giurisprudenza di merito.

La finalità del disposto di cui all' art. 21, comma 653, della L. 205/2017 è difatti ed espressamente

quella di superare il precariato nelle Istituzioni dell' Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Senonchè escludere, a posteriori, ed immotivatamente il servizio di insegnamento prestato su corsi di base, istituiti ed inseriti nel sistema della formazione dalle stesse istituzioni statali mediante valutazioni di conformità dei programmi e degli insegnamenti, significa alimentare ulteriormente il precariato consentendo lo svolgimento di attività lavorativa di fatto poi non riconosciuta in alcun modo.

Ciò con evidente sperequazione in danno di tutti coloro che, come il ricorrente, detto servizio hanno comunque reso, con professionalità e dovizia anche perché trattasi di corsi regolarmente istituiti e regolamentati dal Conservatori nazionali.

La L. 508/1999, dettante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell' Accademia Nazionale di Danza, dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati, all' art. 2, prevede difatti che le predette istituzioni hanno facoltà di attivare corsi di formazione musicale e coreutica di base disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

La frequenza ai suddetti corsi, finalizzati alla formazione di base, comporta l' acquisizione di crediti formativi utili per il conseguimento del diploma di primo livello.

I corsi sono quindi svolti secondo programmi di studio ministeriali, con docenti presenti nell' organico della scuola integrato da docenti assunti a contratto, ed in orario curriculare con partecipazione dei docenti a scrutini ed esami.

Inoltre per essere inseriti in graduatoria in posizione utile ad ottenere nomine i candidati, oltre a presentare una scelta dei titoli artistici di cui si è in possesso, debbono anche sostenere una prova pratica consistente in una lezione da svolgere, quindi un' ulteriore selezione oltre quella legata ai titoli artistici.

Da ciò consegue che l' attività formativa svolta mediante i corsi in oggetto avviene sulla base di

programmi ed obiettivi formativi disciplinati dai Conservatori di Musica e dalle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Musicale e Coreutica in conformità alle indicazioni di legge di cui sopra nonché ai regolamenti didattici delle Istituzioni medesime le quali dettano l'organizzazione dei corsi di insegnamento, dei seminari, delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e delle attività didattiche di gruppo. Il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi formativi ai quali il corso di studio è finalizzato alla stregua dei corsi di diploma accademici di primo e di secondo livello con i quali concorrono ex art. 9 del DPR 212/2005.

I suddetti corsi possono essere attivati anche in forza di convenzioni e di accordi che i Conservatori possono stipulare con enti pubblici e privati; questo al fine di garantirne una più ampia diffusione ed una più larga partecipazione in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e di II grado (come si legge, ad esempio, dal Regolamento dei corsi di base e dei corsi di formazione permanente e ricorrente del Conservatorio di Musica Santa Cecilia).

Non si vedono pertanto le ragioni per le quali detta attività di docenza, articolata alla stregua dei corsi di formazione permanente e ricorrente ("corsi accademici"), non debba essere valutata al pari di quest'ultima quale requisito utile all'ammissione al concorso pubblico per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato ed indeterminato.

Tanto ciò è vero che recentemente la Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 592/2018, ha riconosciuto quale titolo di servizio utile all'attribuzione di punteggio per l'inserimento in seno alla graduatoria nazionale per il conferimento di incarichi a tempo determinato nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, il servizio prestato in "preaccademico" ovvero presso i corsi di formazione musicali e coreutici di base.

Ancor prima, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in merito al servizio di insegnamento utile ai fini dell'inclusione nella graduatoria ex art. 19, comma 2, del D.L. 104/2013, ha statuito come la parola "accademico" debba intendersi riferita all'anno, mentre quella "insegnamento" esprime un termine generico non riferito ad alcuna tipologia di corso. Continua ancora la sentenza, "*è perciò ragionevole*

*ritenere che, in presenza di un dato meramente temporale (anno accademico), riferito all' istituzione presso la quale "l' insegnamento" è svolto, il requisito non sconti una distinzione rilevante in relazione alla tipologia dei corsi (accademico o preaccademico) comunque organizzati da e tenuti presso l' istituzione, per i quali l' insegnamento sia stato comunque esercitato".*

Ancora la pronuncia espone come non possa trovare considerazione l' argomentazione per cui la norma di legge citata (art. 19 D.L 104/2013) non contiene una espressa indicazione dei co.co.co. e di altre tipologie contrattuali posto che la norma di legge si riferisce all' attività di insegnamento senza alcuna espressa specificazione delle tipologie contrattuali con cui si instaura il rapporto di lavoro (Cons. Stato Sez. VI, 12.7.2011 n. 4199, Foro amm. CDS 2011, 7-8, 2515).

Il medesimo principio ha trovato conferma nella successiva pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2707 del 20.6.2016.

Questo anche in considerazione del fatto per cui gli studenti iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base, ora denominati corsi propedeutici, rientrano a tutti gli effetti nel sistema AFAM, come chiarito dai regolamenti adottati dai Conservatori e dalle Accademie Nazionali nonché dagli Istituti Superiori di Studi Musicali. Questo perchè si tratta di corsi di formazione, istituiti dagli stessi Conservatori, Accademie ed Istituti Superiori Musicali, con la finalità di fornire agli studenti una formazione musicale strutturata così da acquisire le competenze adeguate per l' accesso ai corsi accademici triennali di primo livello.

Tutto quanto precede rende evidente l' irragionevolezza della valutazione inopinatamente restrittiva operata con i provvedimenti impugnati la quale non risponde ad alcun interesse generale posto che non è diretta a garantire l' attribuzione degli incarichi di insegnamento ai soggetti più capaci ma unicamente a coloro che hanno svolto un determinato "tipo" di attività di insegnamento e null' altro creando di fatto un canale preferenziale non giustificato da motivi di interesse pubblico, quali la maggior preparazione professionale dei candidati in relazione alla tipologia di posto messo a concorso.

L' esclusione dell' attività di insegnamento svolta presso i corsi preaccademici quale attività di docenza utile ai fini dell' accesso alla selezione pubblica si pone pertanto in aperto ed insanabile contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 97 e 98 Cost. i quali sanciscono il principio della selezione dei più meritevoli mediante una loro valutazione comparativa e non quale verifica di mera idoneità degli stessi in ragione di un unico requisito arbitrariamente individuato dall' amministrazione (cfr. Cons. Stato Sez. V, 12.3.2012 n. 1368, Foro amm. CDS 2012, 3, 627; Cons. Stato atti norm. 6.12.2011 n. 4896).

Questo nel rispetto del principio generale di "favor" per la partecipazione a pubblici concorsi (TAR Molise 5.10.2011 n. 596,) posto che il titolo costituente requisito di ammissione è teso a selezionare la platea dei partecipanti al concorso in virtù della presunzione, collegata al possesso di un determinato titolo di studio, di adeguate capacità e conoscenze assolvendo alla funzione di indice di idoneità astratta allo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso (TAR Roma sez. II, 4.8.2017 n. 9214) e non a favorire indebitamente una determinata categoria (TAR Sez. I, 8.4.1992 n. 178).

Ovvero quanto si realizza nel caso dei provvedimenti qui impugnati i quali, nell' interpretazione che ne viene data dall' amministrazione, sono in realtà diretti ad individuare una arbitraria ed irrazionale forma di restrizione dei soggetti legittimati a prendere parte alla selezione pubblica piuttosto che a garantire la più ampia partecipazione prescrivendo requisiti coerenti con le professionalità che con la procedura concorsuale si vogliono acquisire (Cons. Stato Sez. II, 12.12.2016 n. 2587).

IX - Tutto quanto precede rende manifestamente arbitrari ed illegittimi gli atti della procedura di selezione qui censurati anche in considerazione del fatto per cui i requisiti per l' accesso ai pubblici impieghi devono essere stabiliti dalla fonte di rango legislativo non potendo essere discrezionalmente introdotti dall' amministrazione in assenza di una norma di legge che preveda e delimiti siffatta potestà, nella circostanza insussistente.

Nel caso di specie l' art. 1 della Legge di Bilancio non ha previsto alcuna limitazione alla tipologia

del servizio di insegnamento triennale richiesto per l' accesso alle neo istituite graduatorie nazionali, sancendo unicamente il possesso, in capo agli aspiranti, del requisito dell' insegnamento per almeno tre anni accademici. Anno accademico pertanto da intendersi, secondo l' interpretazione del Consiglio di Stato di cui alle sentenze 2707/2016 e 3786/2016, unicamente come riferimento temporale e senza l' attribuzione di alcuna valenza alla sola attività prestata su corsi accademici.

Risultano violati pertanto i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento posto che le norme di bando nell' interpretazione ministeriale qui contestata determinano una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno maturato il triennio in “corsi accademici”, rispetto ai quali tuttavia l' amministrazione non ha dimostrato la maggior preparazione e professionalità ai fini dell' attribuzione dell' incarico ai candidati più meritevoli (cfr. TAR Roma Sez. III, 22.10.2015 n. 12071).

X – Il provvedimento di esclusione impugnato è infine illegittimo anche in quanto non comunicato all' interessato come previsto dall'art. 6 del D.M. 597/2018 (Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura)

In esso testualmente si prevede : “L' esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 7, dal Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore **con provvedimento motivato** che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura che è **comunicato telematicamente al docente interessato utilizzando la procedura indicata all'articolo 4, comma 3, per la presentazione della domanda**”.

Senonchè al ricorrente non è giunta alcuna comunicazione della sua esclusione dalla graduatoria definitiva.

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA

XI – Tutto quanto precede rende evidente l' interesse del ricorrente all' immediata sospensione degli atti impugnati posto che in difetto egli si troverà ad essere gravemente ed irrimediabilmente

pregiudicato dall' affidamento di incarichi di docenza a tempo determinato **pur avendo essi effettivamente maturato il requisito dell' insegnamento triennale utile all' inserimento nella graduatoria nazionale a tal fine istituita.**

Questo in considerazione del fatto per cui l' attività prestata presso i corsi preaccademici rientra nell' offerta formativa dei Conservatori e costituisce, a pieno titolo, attività di insegnamento, per cui non vi è ragione per applicare alla medesima un trattamento differenziato ovvero ingiustamente prevaricante rispetto a quella svolta in corsi accademici di primo e secondo livello.

La sospensione degli atti impugnati, anche ai fini del riesame della procedura di selezione, consentirà quindi al medesimo di veder correttamente valutata la sua domanda di partecipazione alla selezione pubblica con conseguente inserimento, anche con riserva, nella relativa graduatoria pubblica.

Ciò nel rispetto delle finalità proprie della Legge di bilancio la quale prevede il superamento del precariato nelle Istituzioni dell' Alta Formazione Artistica e Musicale per il raggiungimento del quale è stato previsto anche lo stanziamento di risorse aggiuntive (art. 1 comma 653 L. 205/2017).

Il concorso pubblico di cui è causa rappresenta pertanto per il ricorrente un' occasione unica ed irripetibile per assicurarsi regolari condizioni di lavoro dopo anni di precariato caratterizzato dall' espletamento di continui concorsi ovvero dall' assegnazione di contratti di collaborazione privi delle tutele previdenziali e fiscali di legge proprie degli affidamenti degli incarichi di insegnamento con contratti a tempo indeterminato e determinato.

Ciò dopo essere stato penalizzato anche in occasione delle precedenti procedure di immissioni in servizio in forza della L. 128/2013 sempre ed unicamente in ragione del fatto di aver maturato il triennio di attività di docenza in ambito "preaccademico".

Qualora infine il presente gravame dovesse, come auspicabile, concludersi positivamente, il Ministero verrebbe altresì esposto ad una responsabilità per danno erariale avendo sostenuto i costi per l' assunzione in servizio di personale docente in luogo del ricorrente al quale comunque spetterà il risarcimento per equivalente. Ciò con doppio indebito esborso a carico dell' erario.

Tutto ciò oltre ai disagi che ne conseguirebbero in termini di assicurazione della continuità didattica posta la già avvenuta programmazione delle lezioni frontali e di gruppo nonché la conferma dell' esistenza di corsi di base presso i Conservatori e le altre Istituzioni dell' Alta Formazione Musicale pur se ora identificati non più come “corsi preaccademici” ma quali “corsi propedeutici” ferme le finalità e l' organizzazione nell' ambito dell' offerta formativa.

### **CONCLUSIONI**

Per tutto quanto precede, voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale accogliere le conclusioni come in epigrafe formulate, annullando anche gli atti impugnati, previa sospensiva come sopra formulata.

Con vittoria di onorari e spese oltre al rimborso del contributo unificato relativo al presente giudizio.

Il valore della controversia è indeterminato e sconta il contributo unificato per la materia del pubblico impiego.

In via istruttoria si chiede di conoscere gli indirizzi degli altri candidati inclusi nella graduatoria CODI/21 – pianoforte I fascia ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

avv. Maurizio Discepolo

avv. Barbara Schiada